

ATTESTATO DI RISCHIO



Che cos'è?

è il documento che la compagnia di assicurazione rilascia in prossimità della scadenza annuale della polizza RCA, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato:

- per poter **calcolare la somma da pagare** alla successiva scadenza
- per permettere all'assicurato di **cambiare compagnia assicuratrice** conservando la propria storia assicurativa e la stessa classe di merito.

La **legge Bersani** prevede inoltre

- in caso di acquisto di un veicolo aggiuntivo, di usufruire della stessa classe di merito dell'ultimo attestato di rischio conseguito dal proprio veicolo o da quello di un proprio familiare convivente;
- in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del proprio nucleo familiare, la compagnia di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo.

Come funziona?

L'attestato riporta

- i **sinistri** del veicolo verificatisi negli **ultimi 5 anni**, liquidati dall'assicurazione o non ancora pagati (in riserva). I sinistri pagati si suddividono in:
 - o sinistri con responsabilità principale (pari o superiore al 51%)
 - o sinistri con responsabilità paritaria (per i quali viene indicata la percentuale di responsabilità, il malus non scatta solo quando la somma di tali percentuali raggiunge almeno il 51%;

- **la classe di conversione universale (CU)**, calcolata in base ad una scala comune a tutte le compagnie, costituita da 18 classi di merito, garantisce omogeneità di valutazione;
- **la classe di merito** di provenienza e di assegnazione attribuita dalla compagnia, in caso di tariffa bonus-malus, con riferimento al proprietario del veicolo, in base a proprie regole interne;
- la denominazione dell'assicuratore, il nome del contraente, il numero del contratto, la formula tariffaria, la data di scadenza della polizza, i dati della targa del veicolo (ovvero i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato), gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato, e la firma dell'assicuratore.

L'**attestato di rischio elettronico** introdotto dal decreto sulle liberalizzazioni in ambito RCA consente:

- il risparmio di inutili passaggi e sprechi di carta,
- la soluzione delle problematiche legate all'originalità dell'attestato fornito o alle dimenticanze del cliente.

In caso di stipula di un nuovo contratto RCA l'assicurato non dovrà più fornire l'attestato di rischio cartaceo: le compagnie potranno utilizzare il numero di targa del veicolo per recuperare tutti i dati sulla situazione assicurativa del cliente.

Periodo di osservazione

In caso di veicolo assicurato per la prima annualità si stabilisce un periodo contrattuale di riferimento dove vengono annotati nell'attestato, i sinistri provocati.

Periodo di validità dell'attestato di rischio

In caso di cessazione del rischio assicurato * l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per 5 anni.

In questo periodo se si decide di riattivare un nuovo contratto, riferito o allo stesso veicolo o ad altro veicolo, acquistato dal medesimo assicurato o già in suo possesso, si conserva la classe di merito maturata.

(* documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione o definitiva esportazione all'estero, sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo)

Leasing o noleggio a lungo termine

Alla scadenza dei contratti di leasing o di noleggio a lungo termine, non inferiori a 12 mesi, l'utilizzatore del veicolo può richiedere il rilascio di un duplicato dell'ultimo attestato di rischio relativo al veicolo utilizzato.

Validità dell'attestato di rischio rilasciato da un assicuratore estero

Il Regolamento Isvap n. 4 del 9/08/2006 riconosce inoltre la validità dell'attestato di rischio rilasciato da un assicuratore estero, prevedendo

- nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14, a meno che il contraente consegni una sua CU calcolata in base ai criteri contenuti nella tabella 1 del Regolamento;
- nel caso in cui i criteri siano diversi il contratto è assegnato alla classe di merito CU 9, previa presentazione di un curriculum assicurativo del proprio assicurato. Tale dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestato di rischio.

Duplicato dell'attestato di rischio

È possibile richiedere un duplicato nel corso del rapporto contrattuale, sia che sia proprietario o persona diversa dal proprietario del veicolo, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e locatario (nel caso di locazione finanziaria)

- se l'originale si è deteriorato, smarrito o non sia pervenuto all'assicurato;
- per usufruire della possibilità, introdotta dalla legge Bersani, di ottenere la stessa classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito su un veicolo già assicurato.

La compagnia di assicurazione **ha l'obbligo di rilasciarlo entro 15 giorni dalla richiesta, senza alcun costo**. Nel caso in cui si incarichi un terzo per il ritiro del documento, dovrà essere munito di delega corredata da copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

A chi rivolgersi ?

In caso di contenzioso derivante da un'applicazione non corretta del malus, è possibile formulare un reclamo all'ufficio preposto indicato nella nota informativa precontrattuale o sul sito web della compagnia di assicurazione.

Se il problema non si risolve, o la compagnia non risponde, è possibile inoltrare reclamo all'**IVASS** e ricorrere alla procedura di conciliazione paritetica per la risoluzione bonaria della controversia in via stragiudiziale.

Si può accedere alla conciliazione formulando apposita richiesta direttamente o per il tramite di Adiconsum, "Dove siamo", per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.